

Roma 27 luglio 2007
Prot. 486

AC/

CIRCOLARE N. 85 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

PERSONALE

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

**Oggetto: Fondo di Tesoreria INPS – L.296/2006, art.1 commi 755 e seguenti -
Precisazioni INPS**

Segnaliamo il Messaggio INPS n. 18860 del 19 luglio c.a. con il quale l'Istituto a maggior chiarimento di quanto già detto con la circolare 70/2007, precisa le modalità di versamento delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria di cui alla L.296/2006, art.1 commi 755 e seguenti, da parte di alcune categorie di datori di lavoro.

In particolare il messaggio assume rilevanza per quelle aziende che versano i contributi pensionistici obbligatori all'INPDAP e non versano alcun contributo all'INPS, ivi compresa la c.d. contribuzione minore. Per esse sarà aperta tempestivamente *“un'apposita e separata posizione contributiva per il versamento delle sole quote di TFR, cui saranno attribuiti il CSC”*.

Qualora sia versata all'INPS anche una sola contribuzione minore (ad esempio il contributo DS per i tempi determinati) per il versamento delle quote di TFR dovute al Fondo di Tesoreria, dovrà essere utilizzata la posizione già in essere.

Le aziende interessate effettueranno il versamento tramite il DM 10/2.

Con l'occasione specifichiamo che i soggetti tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria INPS di cui alla legge 296/2006, art.1, commi 755 e seguenti, delle quote di Trattamento di fine rapporto maturando di quei lavoratori che hanno scelto di mantenere il TFR in azienda, sono tutti i datori di lavoro tenuti all'applicazione dell'art. 2120 c.c., ovvero tutti i datori di lavoro privati (tra cui le società di capitale) e gli enti pubblici economici (come le ATER) i quali intrattengono con i dipendenti rapporti di lavoro di natura privatistica. Anche la circolare INPS n. 70/2007, Parte Prima – punto 2) nomina espressamente gli enti pubblici economici.

Pertanto, per quanto riguarda le aziende associate a Federcasa, sono tenute all'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria tutte quelle i cui rapporti di lavoro sono di diritto privato, siano esse costituite in forma di Ente pubblico economico o di Società di capitale, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, e che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Non rileva la circostanza che per i dipendenti delle ATER i contributi pensionistici obbligatori siano versati all'INPDAP, e neppure rileva la circostanza che le Aziende non versino all'INPS le c.d. contribuzioni minori, sussistendo l'obbligo per l'INPS di assegnare con decorrenza 1.1.2007 uno specifico codice *“...anche agli Enti pubblici economici, alle aziende speciali o agli Istituti che, in quanto privatizzati, sono usciti dal novero delle Pubbliche Amministrazioni”* (circolare INPS n. 70/2007, Parte Seconda, punto 1 e da ultimo il Messaggio INPS n. 18860 del 19 luglio c.a).

L'iscrizione all'INPDAP dei dipendenti non comporta alcuna differenziazione neanche nel momento dell'erogazione delle prestazioni a loro favore (liquidazione, anticipazioni). Le aziende sono tenute ad anticipare integralmente le prestazioni, anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria, e nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione provvedono al conguaglio a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo e sulle eventuali contribuzioni minori dovute all'INPS. In caso di in capienza, si deve effettuare il conguaglio con i contributi dovuti all'INPDAP, con il quale l'INPS prenderà "i necessari accordi" (circolare INPS n. 70/2007, Parte Prima, punto 7.1 e 7.2).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:
Messaggio INPS n. 18860